

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA, PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ED ATTIVITÀ VENATORIA.

Premessa

Obiettivo della presente deliberazione, in particolare del presente allegato, è disciplinare il procedimento sanzionatorio individuando, alla luce del riordino operato dal legislatore regionale, le relative attività e competenze a livello regionale nei settori agricoltura, foreste, pesca, protezione della fauna selvatica ed attività venatoria, fermo restando che ciò non si applica al territorio provinciale di Sondrio, ove le competenze di cui trattasi sono tuttora in capo alla Provincia.

Come di seguito meglio specificato, il nuovo assetto è concepito con la finalità di mantenere un profilo unitario di continuità e, in qualche misura, di coerenza rispetto a talune modalità adottate in precedenza dalle amministrazioni provinciali nella gestione degli aspetti sanzionatori inerenti i comparti a maggiore valenza territoriale (protezione fauna selvatica, attività venatoria, pesca, foreste), nel contempo allocando a livello centrale la trattazione dell'eventuale contenzioso.

1. Accertamento e contestazione delle violazioni

Ferma restando l'analoga attività dei diversi Enti e Corpi di polizia e di vigilanza competenti, l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni avvengono con le modalità previste dagli art. 13 e 14 della legge n.689/81, nonché dall'Allegato n.2 alla presente deliberazione. Gli agenti accertatori sono individuati tra il personale degli Uffici Territoriali Regionali, così come stabilito al punto 3 della presente deliberazione.

2. Rapporto e ordinanza ingiunzione.

- a) Nell'ambito dei procedimenti di cui alla Legge n. 689/81 riferiti a sanzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica, attività venatoria, pesca e foreste, con particolare riferimento a quanto previsto dalle Leggi regionali n. 26/1993 e n.31/2008, competono alle Strutture Agricoltura, caccia, pesca e foreste degli Uffici Territoriali Regionali o al Dirigente del competente Ufficio Territoriale Regionale in caso di assenza o mancata copertura della Struttura:
 - le attività previste dall'art. 17 della Legge n. 689/81;
 - le attività previste dall'art. 18 della Legge n. 689/81, ivi comprese la ricezione degli scritti difensivi e la gestione delle audizioni eventualmente richieste dagli interessati e l'eventuale emissione di ordinanza ingiunzione.
- b) Nell'ambito dei procedimenti di cui alla Legge n. 689/81 riferiti a sanzioni amministrative in materia di agricoltura, con particolare riferimento a quanto previsto in applicazione delle norme comunitarie:
 - competono alle Strutture Agricoltura, caccia, pesca e foreste degli Uffici Territoriali Regionali o al Dirigente del competente Ufficio Territoriale Regionale in caso di

assenza o mancata copertura della Struttura, le attività previste dall'art. 17 della Legge n. 689/81;

- competono alla Direzione Generale Agricoltura le attività previste dall'art.18 della Legge n.689/81, ivi comprese la ricezione degli scritti difensivi, la gestione delle audizioni richieste dagli interessati e l'eventuale emissione di ordinanza ingiunzione. A tal fine, l'Ufficio Territoriale Regionale competente assicura il supporto tecnico necessario ai fini istruttori.

Il tutto avendo riguardo a preservare il principio della terzietà nelle procedure di accertamento della violazione e di adozione dell'ordinanza ingiunzione.

c) Introito delle sanzioni

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono introitate con le modalità di pagamento e con gli estremi da inserire nei verbali sanzionatori secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regionali in materia di Bilancio.

d) Contenzioso

La gestione del contenzioso eventualmente generato dai ricorsi avverso le ordinanze ingiunzioni è di competenza dell'UO Avvocatura della Giunta. La Direzione Generale Agricoltura, ai fini del rilascio dei pareri di costituzione in giudizio, si avvale del supporto tecnico dei competenti Uffici Territoriali Regionali.